

**Diritto dell'economia.** Il tribunale di Milano fissa le condizioni da osservare

# Sì al trust liquidatorio con tutela dei creditori

**È imperativo il rispetto della legge fallimentare**

Giovanni Negri  
MILANO

Amnesso il trust liquidatorio. Ma non a qualsiasi condizione. Il tribunale di Milano con sentenza della ottava sezione civile del 29 ottobre fissa le condizioni per l'utilizzo dell'istituto senza compromettere le garanzie per i creditori. La pronuncia è intervenuta a giudicare la legittimità di un trust costituito l'8 novembre 2007 per "segregare" i beni di una società che era stata posta in liquidazione in un momento precedente, il 19 ottobre. Trust sottoposto alla legge di Jersey, malgrado il curatore avesse sostenuto che la società non aveva nessun tipo di collegamento con quel territorio.

Tuttavia, la convenzione dell'Aja sul trust recepitata anche in Italia prevede espressamente che il trust non può essere utilizzato in contrasto con la

necessità di proteggere i creditori in caso di insolvibilità.

Una linea condivisa dai giudici. Che fanno notare come la materia fallimentare, dotata anche di un profilo penale, «è improntata prioritariamente alla tutela di interessi pubblici, nei quali la protezione degli interessi della massa creditoria è in realtà finalizzata alla tutela dei traffici commerciali e ciò non solo nell'ordinamento italiano». In questo senso si giustifica pienamente il limite posto all'operatività del trust quando la sua disciplina si sovrappone e confligge con la legge sulla crisi d'impresa. I beni del conferente o del trustee, pertanto, anche se oggetto del trust, saranno comunque assoggettati alla disciplina del fallimento.

Si tratta di un divieto assoluto per il trust liquidatorio? No, il tribunale non si spinge sino a questo punto. Anzi, la sentenza dimostra di condividere alcune delle argomentazioni avanzate dalla difesa della società. Per esempio, un trust liquidatorio potrebbe avere un'utilità nell'affidare l'impresa a soggetti terzi e meno coinvolti dell'imprenditore, permettendo magari la prosecu-

## I paletti

■ Tribunale di Milano, sentenza 29 ottobre 2010

Ciò non esclude la liceltà di un trust liquidatorio, che, come mette in luce parte convenuta, potrebbe avere una sua utilità nell'affidare la crisi dell'impresa a soggetti terzi e meno interessati, rispetto all'imprenditore insolvente, magari anche consentendo una prosecuzione dell'impresa e la salvaguardia di valori, quali l'avviamento, legati al suo funzionamento. Tuttavia questo tipo di trust dovrebbe contenere delle clausole che ne limitino l'operatività nel caso di insolvenza conclamata, in modo da restituire i beni comunque alla procedura inderogabile e di carattere pubblicistico prevista per questi casi. In parole semplici, un trust liquidatorio, per armonizzarsi con la disciplina della convenzione, articolo 15 lettera E, ricordata sopra deve prevedere che in caso di fallimento i beni siano restituiti al curatore

zione dell'attività d'impresa e la tutela di valori importanti come l'avviamento.

Il trust liquidatorio potrà così essere costituito, ma dovrà contenere delle clausole specifiche che ne dovranno limitare l'operatività nel caso sia dichiarata l'insolvenza, «in modo da restituire i beni comunque alla procedura inderogabile e di carattere pubblicistico prevista in questi casi. In parole semplici un trust liquidatorio, per armonizzarsi con la disciplina della convenzione, articolo 15 lettera e) ricordata sopra, deve prevedere che in caso di fallimento i beni siano restituiti al curatore».

In caso contrario, come avvenuto nel caso esaminato dal tribunale di Milano, star all'autorità giudiziaria intervenire dichiarando la nullità del trust per contrarietà a norme imperative, assoggettando tutto il patrimonio del fallito alla normativa fallimentare. Di nullità infatti si tratta, visto che nella lettura dei giudici, il trust rappresenta un negozio giuridico, per concludere il quale confluiscie la volontà di più soggetti (società conferente, trustee e guardiano).